



Procedura aperta da espletarsi mediante utilizzo della piattaforma telematica SardegnaCat, ai sensi degli articoli 58 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento della fornitura quinquennale in regime di noleggio, in sette lotti distinti, di apparecchiature per ventiloterapia ospedaliera e acquisto di appositi accessori e materiale di consumo, necessari alle attività di varie strutture dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari. Importo complessivo a base d'asta quinquennale, inclusi oneri della sicurezza, € 2.696.469,00, oltre IVA.

CHIARIMENTI AI QUESITI AMMINISTRATIVI del 19/06/2019

N.	QUESITO	CHIARIMENTO
1	Partecipando a più lotti si chiede qual è il fatturato minimo per le forniture analoghe da presentare? Quello del Lotto più alto?	<p>Il fatturato minimo, per ciascun lotto, deve essere pari all'importo specificato al paragrafo 7.3 del disciplinare di gara.</p> <p>Nel caso di partecipazione a più lotti, deve considerarsi la sommatoria dell'importo richiesto per singolo lotto.</p>
2	<p>Il contenuto della busta economica telematica dovrà al suo interno essere corredata per ciascun lotto di partecipazione della scansione del mod. F23 attestante l'avvenuto versamento dell'imposta di Bollo, inerente all'Offerta Economica, pari di € 16,00.</p> <p>Si chiede cortesemente di confermare se tale versamento dovrà essere fatto per ciascun lotto di partecipazione oppure se lo stesso pari al valore di € 16,00 è una tantum valida per tutti i lotti di partecipazione.</p>	<p>Si conferma che tale versamento deve essere fatto per ciascun lotto di partecipazione, anche tramite modello F23 cumulativo.</p>
3	<p>a pag. 13 del disciplinare al punto 7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale viene richiesto all'operatore economico quale requisito l'esecuzione di forniture analoghe nell'ultimo quinquennio.</p> <p>Si chiede pertanto conferma di quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il periodo indicato quale quinquennio è il 2014/2015/2016/2017/2018 	<p>Per ultimo quinquennio deve intendersi il lasso temporale decorrente a ritroso rispetto alla data di pubblicazione del bando di gara (10/05/2019).</p>
4	<p>a pag. 13 del disciplinare al punto 7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale viene richiesto all'operatore economico quale requisito l'esecuzione di forniture analoghe nell'ultimo quinquennio.</p> <p>a) Si chiede pertanto conferma di quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per fornitura analoga l'operatore economico concorrente possa 	<p>a) si conferma sotto il profilo dell'analogia, ferma restando la normativa sulla decertificazione.</p>



	<p>presentare certificazioni in copia conforme all'originale rilasciate da Enti pubblici attestanti il buon esito di servizi di ventiloterapia domiciliare con noleggio dei ventilatori nei quali viene svolta la fornitura mediante noleggio di devices analoghi a quelli presenti in capitolato, del materiale di consumo, e la relativa assistenza tecnica e manutenzione.</p>	
5	<p>a pag. 13 del disciplinare al punto 7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale viene richiesto all'operatore economico quale requisito l'esecuzione di forniture analoghe nell'ultimo quinquennio. Si chiede pertanto conferma di quanto segue:</p> <p>-per fornitura di sistemi Ossigenoterapia ad alti flussi, per uso pediatrico e adulti, comprensivi di umidificatore/riscaldatore, l'operatore economico concorrente possa presentare certificazioni in copia conforme all'originale rilasciate da Enti pubblici attestanti il buon esito di servizi di ossigenoterapia domiciliare.</p>	Si rinvia alla risposta formulata per il quesito n. 4
6	<p>A pag. 16 del disciplinare di gara viene indicato all'art. 9 il subappalto. Tuttavia, si ravvisa che il riferimento normativo del disciplinare è unicamente il D. Lgs. 50/2016 e non tiene conto del D.L. 32/2019 che a far data dal 19/04/2019 ha modificato in modo sostanziale la disciplina del subappalto, abrogando il comma 6 dell'art 105 D.Lgs. 50/2016, quindi eliminando di fatto l'obbligo di indicazione della terna dei subappaltatori. Inoltre, il suddetto decreto ha innalzato la soglia del subappalto al 50%. Pertanto, si chiede conferma che l'operatore economico non debba inserire l'indicazione della terna dei subappaltatori e di conseguenza nemmeno la documentazione richiesta alle pag.26 DGUE del subappaltatore, dichiarazioni antimafia e dichiarazioni ai sensi dell'art. 80 D. Lgs. 50/2016 del subappaltatore stesso, pag. 29 PassOE del subappaltatore, e quanto richiesto a pag. 41 del capitolato speciale prestazionale. Si chiede quindi al Vostro rispettabile Ente di adeguare la documentazione di gara alla nuova disciplina prevista dal D.L. 32/2019.</p>	I riferimenti normativi ai quali attenersi sono quelli in vigore alla data della pubblicazione della Delibera a contrarre n. 258 del 20/03/2019, la quale approva, tra gli altri, anche il Capitolato Speciale Prestazionale e il disciplinare di gara.



7	Si chiede conferma che le certificazioni CE, le dichiarazioni di conformità e le certificazioni ai sensi della normativa UNI EN ISO possano essere prodotte direttamente in lingua inglese senza necessità di traduzione giurata in lingua italiana.	Si conferma.
8	A pag. 7 del capitolato speciale prestazionale viene indicato che per i lotti 1, 2 e 7, la prestazione principale è la fornitura del materiale di consumo, associato alla fornitura a noleggio, inclusa la manutenzione e assistenza tecnica, delle apparecchiature elettromedicali (ventilatori polmonari e dispositivi per ossigenoterapia), che costituisce prestazione secondaria. Si chiede pertanto di chiarire cosa si intende per prestazione principale e secondaria e quale peso ha la diversa definizione delle due prestazioni ai fini della valutazione e del punteggio.	Per la definizione delle prestazioni, principale e secondaria, si rimanda all'art. 48 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. La diversa definizione delle due prestazioni non ha rilevanza ai fini della valutazione e dell'attribuzione del punteggio.
9	Si chiede di precisare con maggiore chiarezza cosa si intende per opzione di riscatto e se tale condizione sia da considerarsi obbligatoria per l'operatore economico, quindi se l'operatore economico sia tenuto a dichiarare nell'offerta la suddetta clausola.	Per opzione di riscatto si intende la facoltà della stazione appaltante, a conclusione del periodo contrattuale, di acquisire in proprietà l'apparecchiatura. L'operatore economico è tenuto, in caso di esercizio dell'opzione, a cedere i dispositivi alle condizioni indicate all'art. 14, lett. b) del Capitolato Speciale Prestazionale.